

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R.G. P.U. 379 / 2022

Il Giudice

Esaminati gli atti del procedimento civile;

pronuncia la seguente

SENTENZA

Esaminato il ricorso depositato in data 6 luglio 2023 ed assegnato allo scrivente magistrato nell'interesse dei coniugi Alessandro Iannella, [REDACTED] e Roberta de Fatima Magdalena, [REDACTED] residenti in Napoli [REDACTED]

rilevato che i ricorrenti avanzano la richiesta di omologazione di un piano del consumatore da essi predisposto, ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i.;

vista l'allegata relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi e depositata nel fascicolo telematico d'ufficio, in conformità all'art. 68 II co c.c.i.i.;

rilevato che la debitoria complessiva dei ricorrenti è pari ad euro 149.731,69 (cfr. ricorso, pp. 2-3) e che nel piano è previsto il pagamento integrale delle spese prededucibili della procedura ed il pagamento nella misura di 71.514,72 (comprensivo di interessi) del creditore ipotecario (titolare di un credito pari a 125.624,86 euro);

considerato, altresì, che la proposta prevede altresì il pagamento nella misura del 20% del credito privilegiato erariale ed il pagamento nella misura del 10% sia dei creditori originariamente chirografari sia della parte dei crediti privilegiati "degradati" al chirografo (cfr. in tal senso la precisazione effettuata dall'O.c.c. nella relazione del 12 luglio 2023);

considerato che con provvedimento emanato ai sensi dell'art. 70 c.c.i.i. è stata disposta la pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet del Tribunale, nonché la comunicazione, nei termini di legge, dei medesimi atti all'intero ceto creditorio, con informazione della facoltà di presentare osservazioni;

esaminata la successiva relazione depositata, in data 9 agosto 2023, dall'Organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 70 co. VI c.c.i.i., che attesta l'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti ed altresì che gli unici rilievi sono stati espressi nelle osservazioni depositate dal creditore ipotecario Amco s.p.a.;

analizzate tali osservazioni e rilevato che il titolare del diritto di ipoteca si duole sia della durata del piano predisposto dai consumatori, che ritiene eccessiva ed incompatibile con le previsioni normative che regolano l'istituto della composizione della crisi, sia della non convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e quindi del contrasto con il precetto di cui all'artt. 67 IV co. c.c.i.i.;

considerato che le disposizioni di rango primario contenute nel c.c.i.i. non prevedono un limite massimo di durata del piano del consumatore e che tale assenza va interpretata nel senso che è compito della giurisprudenza individuare in riferimento al caso concreto un termine oltre il quale non risulta ragionevole e proporzionato il bilanciamento ipotizzato dal debitore – meritevole di tutela ai sensi dell'art. 69 c.c.i.i. – nel trovare una soluzione alle proprie difficoltà economiche e l'interesse dei creditori a vedere soddisfatto in tempi accettabili il proprio diritto all'adempimento della prestazione pecuniaria;

condivise in proposito le considerazioni dell'O.c.c. relative all'età non elevata dei ricorrenti e al fatto la quota mensile è stata calcolata in modo da consentire pagamenti che trovino poi effettivo riscontro, così da garantire il reale pagamento di quanto stabilito nel piano;

ritenuto, in particolare, che per quanto concerne il profilo temporale il bilanciamento dell'interesse del debitore con il diritto al pagamento del creditore va realizzato anche in ragione della tipologia del contratto che contiene l'obbligazione pecuniaria e alla durata in esso prevista e che nel caso di specie il mutuo ipotecario stipulato nell'anno 2010 prevede un pagamento di durata trentennale, di modo che nel caso concreto la durata dell'adempimento del piano del consumatore non viene a discostarsi in sostanza da quella originariamente pattuita fra le parti;

rilevato che il piano si struttura mediante la mancata vendita dell'immobile oggetto dell'ipoteca, sito in Napoli [REDACTED] e meglio identificato in atti, ed il pagamento di un quattordici rate di 400,00 euro per ciascun anno per la durata di 16

anni e 7 mesi e considerato che il bene immobile su cui insiste il diritto di ipoteca è stato stimato nel corso della procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 48/2021 pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli in euro 105.000,00 e che la prima asta svoltasi il 10 luglio 2023 è andata deserta (come attestato dall'O.c.c. con comunicazione del 12 luglio 2023 depositata nel fascicolo d'ufficio);

reputato, pertanto, che all'esito del confronto con il mercato e quindi della mancata vendita a prezzo d'asta, la proposta di pagamento del creditore ipotecario, calibrata sulla diminuzione di $\frac{1}{4}$ del valore di stima e sull'attribuzione al creditore ipotecario di una somma di denaro complessivamente superiore rispetto a quella concretamente ricavabile attraverso la prosecuzione della vendita forzata mediante dei ribassi (anche avendo in considerazione le spese della procedura esecutiva), è rispettosa del precetto di cui all'art. 67 IV co. c.c.i.i., come già osservato nel provvedimento del 14 luglio 2023, assunto del resto dopo il precedente rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva in attesa dello svolgimento dell'asta del 10 luglio 2023 (cfr. il decreto del 8 luglio 2023);

ritenuto quindi che, in ragione dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano, per le esposte ragioni la domanda meriti accoglimento, con omologazione della proposta;

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore presentato da Alessandro Iannella, nato a [REDACTED], e Roberta de Fatima Magdalena, nata [REDACTED], residenti in Napoli alla [REDACTED];
- 2) Dispone che sia data pubblicità della proposta e del piano, con la suddetta precisazione dei crediti, sul sito internet istituzionale del Napoli, onerando di ciò l'O.c.c. nel rispetto della normativa in materia di privacy.
- 3) Dichiara chiusa la procedura.

Napoli, 6 settembre 2023

Il Giudice
dott. Edmondo Cacace